



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

06 MAR. 2017

N. 535

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

21 MAR. 2017

il 06 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 07 del 03/03/2017

OGGETTO: Atto di citazione per chiamata in causa del terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c. - Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 24.01.2017 è stata notificata, a mezzo posta, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'A.S.D. POLISPORTIVA "AMICI DEL BORGO" ed il sig. Grieco Francesco Paolo hanno convenuto in giudizio la società LISEA S.r.l., chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Castellaneta.

CONSIDERATO che la società POLISPORTIVA "AMICI DEL BORGO", propone opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 474/2016, R.G.1771/2016, emesso dal Tribunale di Matera il 07.10.2016, col quale è stato ingiunto agli opposenti di pagare in favore della società opposta la somma di € 7.000,00, oltre interessi legali ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidate nella complessiva somma di € 540,00 oltre IVA e CAP.

CONSIDERATO che l'opponente, nella denegata e non creduta ipotesi di nullità del decreto ingiuntivo per le richiamate ragioni, chiama in causa il Comune di Castellaneta in quanto lo stesso, nella persona del Vice-Sindaco, allo stato delegato alle Attività sportive dello stesso Comune, con missiva del 15.05.2013, confermava al Comitato organizzatore del Torneo "di ospitare per la 17^a Edizione del Torneo Scirea 2013 n. 2 squadre per un totale di 50 elementi presso una struttura alberghiera del proprio comprensorio", per l'appunto l'Hotel Tichos di proprietà dell'opposta.

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella procedura di negoziazione assistita, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell' Ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta, l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: "(...) la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)"" . Poco dopo, questa stessa Sezione, con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730, ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

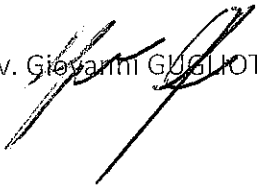
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) incaricare un legale di fiducia perché rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella predetta procedura, conferendo incarico all'avv. Lassandro Pepe Maria Maddalena, del Foro di Taranto, libero professionista da Castellaneta, con studio in via Roma n. 27;
- 2) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 3) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUSLOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Guslotti', written over the printed name.

Timbro

